

## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

### Settore Tecnico

#### CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEI BENI IMMOBILI (TERRENI) CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TRASFERITI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI VALGUARNERA

#### Premesso che :

CHE con decreto del Tribunale di Enna del 18/02/2004 divenuto definitivo il 20/03/2007, è stata disposta la confisca dei seguenti appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Valguarnera Caropepe, come appresso specificati:

- k\_bene 180876 Terreno edificabile in contrada Internicola, esteso mq. 238 circa, in catasto al foglio 9, particella 1268;
- k\_bene 180880 Terreno in contrada Marcenò Torricella esteso mq. 4.410 circa, in catasto al foglio 9 particelle 1400 e 1401;
- k\_bene 180884 Terreno in contrada Marcenò Torricella esteso mq. 1.620 circa, in catasto al foglio 9 particelle 1421 e 1422;
- k\_bene 180888 Terreno in contrada Marcenò esteso mq. 4.474 circa, in catasto al foglio 7 particelle 391 e 833.

CHE i terreni suindicati sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Valguarnera Caropepe, con Decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. 2080 del 21.02.2011;

ATTESO che tali beni possono essere utilizzati da Associazioni / Enti, previa la presentazione di proposte progettuali da attuarsi nei beni confiscati, alla selezione per la concessione a titolo gratuito dei terreni sopra descritti, con le relative finalità d'uso;

VISTA la determina dirigenziale n. 380 del 09/12/2013 con la quale si approvava il bando pubblico per l'affidamento dei beni di cui sopra;

ATTESO che, a seguito di pubblicazione all'albo dell'Ente, in data 20/01/2014 è pervenuta una sola richiesta di concessione a titolo gratuito e per un solo lotto confiscato e precisamente per il lotto k\_bene 180880 terreno in contrada Marcenò Torricella esteso mq. 4.410 circa, in catasto al foglio 9 particelle 1400 e 1401 richiesto dall'Associazione Ippica "F. Vetri" con sede legale in Via S. Elena 67 Valguarnera P.IVA n.91034790864 rappresentato dal legale rappresentante sig. Scarpaci Calogero nato a Catania il 05/03/1964 C.F. SCRCGR64C05C351D da utilizzare per la realizzazione del progetto denominato "Cavallo e Natura";

RITENUTO poter accogliere la richiesta dell'Ass. Ippica "F. Vetri" perché rispondente ai requisiti previsti dal bando;

VISTA la determina dirigenziale n. 244 del 28/04/2014 con la quale si affidava all'Associazione Ippica "F. Vetri" quanto in premessa descritto;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs n. 1549 del 6 settembre 2011 c.d. "Codice Antimafia"

L'anno duemilaquindici del mese di MARZO il giorno 09/03/2015  
alla presenza del Sindaco Sebastiano Leanza e del sig. Scarpaci Calogero n.q. di  
Legale Rappresentante dell'Ass. Ippica "F. Vetri" stipulano quanto segue :

### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

Concessione a titolo gratuito e per fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Valguarnera, non utilizzati: per finalità istituzionali, a favore di Associazioni/Enti, in riferimento al D.Lgs. n.159/2011 e precisamente :

**- lotto lotto k bene 180880 terreno in contrada Marcenò Torricella esteso mq. 4.410 circa, in catasto al foglio 9 particelle 1400 e 1401**

### **Art. 2 - Durata della concessione e consegna del bene confiscato :**

La concessione è rilasciata per un periodo sette anni rinnovabile.

La durata della concessione sarà modulata in relazione alle spese che l'assegnatario dovrà sostenere in base agli interventi manutentivi che le destinazioni dei terreni richiedono: al fine del loro immediato utilizzo, poiché l'Amministrazione Comunale concederà i terreni confiscati nello stato in cui li ha acquisiti al proprio Patrimonio.

Il terreno verrà, consegnato contestualmente alla stipula di apposito verbale che descriverà lo stato dei luoghi.

Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose derivanti dallo stato di conservazione del bene.

In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale, ove il concessionario non riconsegna il terreno all'Amministrazione Comunale nei termini pattuiti, questi potrà procedere allo sgombero coattivo in via amministrativa con addebito di spese a carico del concessionario.

### **Art. 3 - Obblighi del concessionario**

Nella convenzione saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo del bene concesso per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sul terreno e per la responsabilità civile in favore degli utenti;
- c) l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e di ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- d) l'obbligo di rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- e) l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- f) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso e di non apportare variazioni che ne possano alterare l'assetto e la destinazione originaria, senza la preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- g) l'onere delle spese per la manutenzione straordinaria ed ordinaria, ivi comprese le spese per la messa a norma e le opere necessarie per le attività da intraprendere, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte dell'Amministrazione Comunale.

**Le attività di cui alla presente dovranno essere iniziati entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.**

- h) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei beni e dei tributi locali inerenti l'attività;

- i) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale eventualmente impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso ed a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente al Comune copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché, una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- m) l'obbligo di esporre nel bene concesso una o più targhe di dimensioni cm 60 x cm 90 sulla quale dovrà essere apposta, oltre al logo del Comune di Valguarnera, affinché la seguente dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata";
- n) l'obbligo di inserire nel:-materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, -e per le finalità previste, il logo del Comune di Valguarnera nonché la dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata".
- o) l'obbligo di restituire l'immobile nella sua integrità.

#### **Art. 4 - Controlli**



E rimesso al Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace il controllo sul bene concesso e sull'attività svolta dal concessionario stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nell'atto di concessione. L'Amministrazione Comunale verificherà periodicamente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., la concessione. Il Servizio competente può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio, disponendo anche la richiesta di documenti e di certificati ritenuti necessari per le finalità citate.

#### **Art. 5 - Causa di risoluzione**

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa comunicazione, quando il concessionario contravviene a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie del regolamento del Comune di Valguarnera e alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto confessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
- h) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., la concessione;
- e) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, l'utilizzo del bene;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.


  


**Art. 6 - Informativa trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. ri. 196/03 s.m.i. si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura. Il titolare del trattamento è il Comune di Valguarnera.

Il Rappresentante del Comune di Valguarnera

IL SINDACO  
Sebastiano Leanza



Il Legale Rappresentante dell'Ente/Associazione

Sig. Scarpaci Calogero

